

In questo numero:

● **Soggiorno e stabilimento nel Principato del Liechtenstein**

Autore: Dr. Thomas Zwiefelhofer

● **La Francia e "l'imposta sanzionatoria" del 3% sugli immobili francesi detenuti da società estere**

Autore: Roger Frick

SOGGIORNO E STABILIMENTO NEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN

Una panoramica attuale sulle procedure e aspetti vari

Indice

1. Introduzione
2. Situazione iniziale
3. Regolamento relativo alla circolazione delle persone
4. Condizioni generali per il rilascio del permesso
5. Procedura ordinaria
6. Procedura di sorteggio
7. Ricongiungimento familiare
8. Imposta sul patrimonio e sul reddito per le persone residenti nel Liechtenstein
9. Imposta sulle rendite
10. Acquisti immobiliari da parte di cittadini stranieri
11. Prospettive: la nuova legge sugli stranieri
12. Letteratura di approfondimento e link utili

1. Introduzione

Il Principato del Liechtenstein è spesso considerato dagli stranieri un interessante luogo di residenza e di lavoro per varie ragioni, fra cui un'alta qualità del-

la vita, salari elevati, un'imposizione fiscale relativamente ridotta o una protezione della sfera privata superiore alla media. Per questo motivo, le autorità competenti o i rappresentanti di consulenti giuridici ricevono regolarmente richieste riguardanti la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein. Di conseguenza, spesso non è facile far capire agli interessati che il Liechtenstein si differenzia sotto molti punti di vista dalla Svizzera e dai suoi cantoni o da altre ambite destinazioni di residenza europee, e che ottenere il permesso di soggiorno o di stabilimento non è impossibile, ma è soggetto a restrizioni piuttosto rigide.

Di seguito presentiamo una panoramica aggiornata sulle condizioni di ammissione, procedure, conseguenze fiscali e altri aspetti legati all'acquisizione permanente del domicilio attraverso il permesso di soggiorno e di stabilimento nel Liechtenstein con un'attività lucrativa nazionale o come persone senza atti-

vità lucrativa (ovvero titolari di rendite o redditieri).

2. Situazione iniziale

Alla fine del 2006, il Liechtenstein contava una popolazione residente di ca. 35'000 abitanti, di cui il 66% di cittadini del Liechtenstein, ca. il 17% di cittadini SEE, il 10% di cittadini svizzeri e il 7% proveniva da altri paesi (i cosiddetti cittadini di Stati terzi). Di questo 7% di cittadini di Stati terzi, il 14% è arrivato nel Liechtenstein attraverso un'assunzione, il 15% ha ottenuto un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare attraverso cittadini del Liechtenstein, svizzeri o SEE.

Per il 63% dei cittadini di Stati terzi, il motivo dell'immigrazione è stato il ricongiungimento attraverso cittadini di Stati terzi. Soltanto ca. 200 cittadini di Stati terzi sono arrivati nel Liechtenstein per altri motivi (come rifugiati o con programmi di accoglienza umanitaria).

Nel complesso, il Liechtenstein conta **una popolazione straniera di circa 35%**.

Obiettivo dichiarato dalla politica del Liechtenstein consiste nel favorire e mantenere un **rapporto equilibrato tra la popolazione residente permanente del Liechtenstein e la popolazione straniera**. Quest'obiettivo rappresenta una sfida per il piccolo Stato del Liechtenstein. Dopo l'adesione allo Spazio Economico Europeo (SEE, che include tutti gli stati UE, oltre al Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e con la libertà di circolazione delle persone e di stabilimento garantita per i cittadini SEE, nonché la parità di trattamento di cittadini svizzeri da parte del Liechtenstein nell'ambito della cosiddetta Convenzione di Vaduz (ampia parità di trattamento fra Svizzeri e cittadini SEE nel quadro della reciprocità concessa dalla Svizzera per i cittadini del Liechtenstein), il mantenimento di tale equilibrio è diventato un'impresa ancora più ardua.

Oggi, quasi la metà di tutte le persone occupate nel Liechtenstein sono **lavoratori frontalieri** (pendolari dai paesi confinanti), che in cifre assolute corrispondono a ca. 15'000 persone. Ciò è riconducibile per lo più alle prassi restrittive del Liechtenstein in materia di soggiorno e stabilimento. Tuttavia, il crescente fabbisogno di collaboratori qualificati nelle industrie del Liechtenstein e la pretesa di migliorare la qualità dei servizi sulla piazza finanziaria del Principato attraverso un know-how quanto più ampio possibile a beneficio di una clientela internazionale, aumenta ulteriormente le pressioni per un incremento della quota di popolazione residente

straniera, poiché i posti di lavoro non sempre possono essere occupati dagli abitanti locali o da lavoratori frontalieri.

Inoltre, le **scarse risorse del suolo** e i prezzi dei terreni e degli immobili estremamente elevati (un metro quadrato di terreno in una buona zona residenziale oggi costa attorno ai CHF 2'000 - 4'000, pari a ca. EUR 1'200 - 2'400, o anche di più) inaspriscono il problema di una crescita della popolazione residente straniera dal punto di vista politico ed economico nazionale. La discussione sull'integrazione della popolazione residente straniera che non parla tedesco è ormai all'ordine del giorno della politica del Liechtenstein e sta per essere emanata una nuova legge sugli stranieri che varrà per tutti i cittadini di Stati terzi (cfr. Prospettive, punto 11).

Tenuto conto di questa situazione difficile e delicata che perdura da anni, nel dicembre 1999 i partner SEE hanno concluso al Liechtenstein, con la Decisione 191/1999 del Comitato SEE, vari **accordi transitori**, nel frattempo già prorogati, che consentono di mantenere l'obiettivo di una composizione equilibrata della popolazione residente, pur permettendo un certo flusso di immigrazione e libertà di circolazione. Nel contempo, il Liechtenstein è riuscito a sincronizzare le speciali relazioni instaurate con la Svizzera con i requisiti SEE e portare avanti lo stretto legame con la Svizzera.

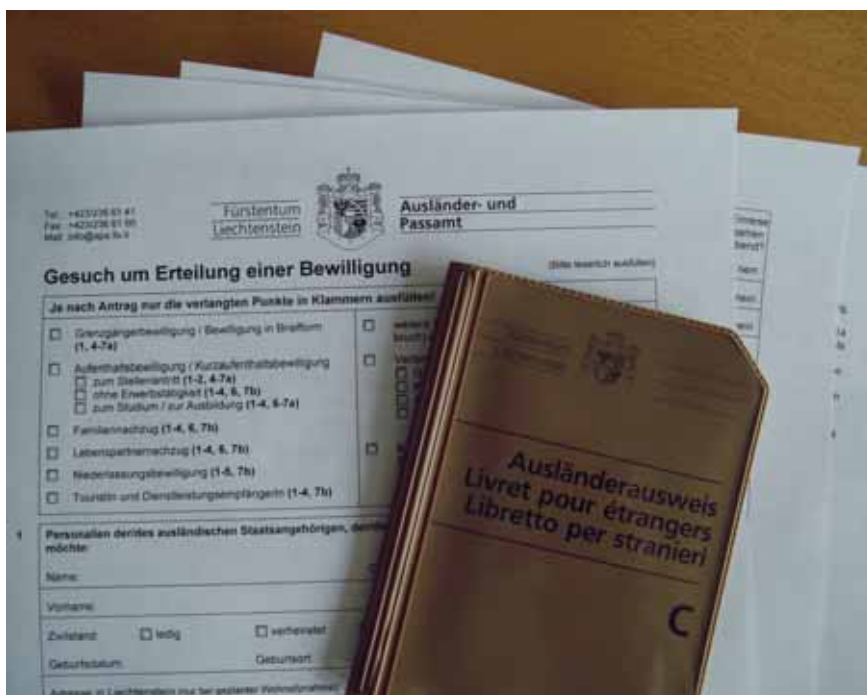
In generale, il Liechtenstein non applica **una quota generale** relativa alla nuova immigrazione di stranieri. Il Governo fissa periodicamente, almeno una volta all'anno, il numero massimo di permessi di soggiorno da concedere. Secondo

fonti non ufficiali, ogni mese l'organo competente, ovvero l'Ufficio stranieri e passaporti, inoltra al Governo ai fini dell'esame ca. 5 domande di permesso di soggiorno. Secondo le stesse fonti, ogni mese il Governo rilascia circa 2 – 3 permessi di soggiorno. Tuttavia, le cifre non sono ufficiali.

L'**adesione del Liechtenstein allo SEE nel 1995** ha portato ad un ulteriore ammorbidimento della posizione restrittiva sull'immigrazione. Una facilitazione della libera circolazione delle persone, almeno per i cittadini SEE, si è rivelata indispensabile ed è stata sancita con la decisione 191/1999 del Comitato SEE. Tale decisione disciplina la concessione del diritto di soggiorno ai cittadini SEE nel modo seguente: "Il numero di permessi di soggiorno disponibile annualmente per i cittadini dell'Islanda, della Norvegia o di uno Stato membro dell'UE che esercitano un'attività economica nel Liechtenstein è stabilito in modo tale che l'**aumento netto** annuo rispetto all'anno precedente **non sia inferiore all'1,75%** rispetto al loro numero al 1° gennaio 1998". L'accordo contiene altre disposizioni speciali riguardanti, fra l'altro, studenti o persone senza attività lucrativa (cfr. sotto).

3. Regolamento relativo alla circolazione delle persone

Dopo la stipula dell'"Accordo fra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima" nel 1963, nel Liechtenstein si applica generalmente la Legge federale svizzera concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS).



Su tale base e tenendo conto delle disposizioni giuridiche dello SEE e della Convenzione di Vaduz, il Liechtenstein ha raggruppato le disposizioni pertinenti sulla circolazione delle persone nel Regolamento relativo alla circolazione delle persone (Personenverkehrsverordnung - PVO, Gazzetta ufficiale 2004/253).

Il Regolamento relativo alla circolazione delle persone (PVO, Gazzetta ufficiale 2004/253) nella versione attuale del 2007 disciplina le questioni essenziali inerenti l'entrata, il soggiorno e lo stabilimento, oltre al ricongiungimento familiare di cittadini stranieri. Il PVO non è una legge varata dal Parlamento, bensì un **atto giuridico del Governo**, fondato su vari contratti di diritto internazionale, in particolare con gli Stati partner SEE e la Svizzera. Le disposizioni del PVO intendono non solo chiarire questioni procedurali, ma anche incentivare dichiaratamente **l'integrazione della popolazione residente straniera**, per es. applicando le disposizioni relative al

ricongiungimento familiare. Scopo dell'integrazione ai sensi dell'art. 77 PVO è una "...convivenza della popolazione residente del Liechtenstein e straniera sulla base di valori comuni e dell'ordinamento giuridico, fondata sul rispetto e la tolleranza reciproci".

Soltanto i **turisti** possono soggiornare nel Liechtenstein senza permesso di soggiorno, a condizione che soddisfino le prescrizioni svizzere in materia di entrata applicate anche nel Liechtenstein e non superino il periodo massimo di permanenza di 3 mesi. Tutte le altre forme di soggiorno richiedono il permesso.

Il PVO distingue fra le seguenti **forme di permessi per stranieri**:

- Permesso in forma di lettera (BiB)
- Permesso di soggiorno di breve durata (L)
- Permesso di soggiorno (B)
- Permesso di stabilimento (C)
- Prestazione di servizi transfrontaliera (GDL)

- Attività economica permanente transfrontaliera (GDG)
- Conferma di notifica dei lavoratori frontalieri (GMB)

Il PVO prevede **3 diverse categorie** di possibili richiedenti:

- a) cittadini SEE,
- b) cittadini svizzeri e
- c) cittadini di Stati terzi.

A tutte queste categorie si applicano condizioni diverse per l'ottenimento di uno dei permessi elencati.

4. Condizioni generali per il rilascio del permesso

In linea generale, un permesso di soggiorno viene rilasciato ai cittadini stranieri solo se **non costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e le relazioni internazionali** del Liechtenstein. A titolo di prova può essere richiesto un estratto del casellario giudiziale rilasciato da non oltre tre mesi.

Le richieste di permesso devono essere presentate in forma completa, fedele e appropriata, altrimenti la domanda viene respinta e viene concesso un termine supplementare unico di 14 giorni per la presentazione corretta. Le richieste di permesso presentate vengono esaminate dall'organo amministrativo preposto, ovvero l'**Ufficio stranieri e passaporti** (www.apa.llv.li), e inoltrate al Governo ai fini della delibera.

I **permessi di stabilimento** hanno carattere definitivo, sono a tempo indeterminato e di norma vengono rilasciati dopo un soggiorno precedente durato alcuni anni. Pertanto, il diritto di stabi-

mento permanente e illimitato può essere acquisito direttamente solo in casi eccezionali; in genere, per i cittadini SEE e i cittadini di Stati terzi è necessario un soggiorno precedente di 10 anni consecutivi, mentre per i cittadini svizzeri un soggiorno precedente di 5 anni consecutivi con relativi permessi di soggiorno.

5. Procedura ordinaria

La **procedura ordinaria** secondo il già citato Regolamento relativo alla circolazione delle persone è accessibile a tutte e tre le categorie, a condizioni in parte diverse.

I permessi di soggiorno secondo la procedura ordinaria conformemente al PVO vengono "... rilasciati nell'ambito dell'assegnazione secondo il principio della parità di trattamento di tutti gli operatori economici interessati e della neutralità concorrenziale" (art. 16 PVO). In ogni caso, la decisione definitiva spetta al Governo.

Un **diritto** alla concessione di un permesso di soggiorno sussiste solo nell'ambito delle condizioni poste dalla decisione SEE 191/1999 (cfr. sopra) per i cittadini SEE e per gli Svizzeri nel quadro della Convenzione di Vaduz (cfr. sopra), tenendo conto contemporaneamente delle quote fissate annualmente dal Governo. I cittadini di Stati terzi (cittadini non SEE e non svizzeri) hanno diritto solo nell'ambito di contratti di diritto internazionale (per es., per il personale del corpo diplomatico); in caso contrario, il Governo del Liechtenstein decide arbitrariamente, tenendo conto del principio di neutralità concorrenziale, sempre nell'ambito di una quota fissata annualmente.

Per le **persone con attività lucrativa**, la procedura ordinaria secondo il PVO prevede le seguenti condizioni per il rilascio del permesso:

– I **cittadini SEE e svizzeri** devono soddisfare, oltre alle suddette condizioni generali per il rilascio del permesso, anche altre condizioni specifiche. Un permesso di soggiorno per un massimo di 5 anni (con possibilità di proroga) può essere rilasciato per la prima volta solo se:

- a) i lavoratori dipendenti hanno un contratto di lavoro con validità superiore ad un anno o a tempo indeterminato ed il livello di occupazione è di almeno l'80% e
- b) l'attività transfrontaliera per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi non è né possibile né ragionevole.

– I **cittadini di Stati terzi** devono soddisfare, oltre alle suddette condizioni generali per il rilascio del permesso, anche alcune condizioni specifiche. Un permesso di soggiorno **per un massimo di 1 anno** (con possibilità di proroga) può essere rilasciato per la prima volta solo se:

- a) hanno un contratto di lavoro con validità superiore ad un anno o a tempo indeterminato ed il livello di occupazione è del 100%;
- b) ogni altro tipo di permesso o l'attività transfrontaliera non è né possibile né ragionevole;
- c) l'attività professionale presuppone obbligatoriamente la presenza costante; e
- d) si tratta di un lavoratore particolarmente qualificato che non è stato possibile trovare sul mercato del lavoro non soggetto a permesso.

Le **assunzioni sostitutive** sono sottoposte a regolamentazioni specifiche laddove un cittadino SEE o svizzero con permesso di soggiorno e di stabilimento occupava un posto di lavoro in seno ad un'azienda, liberatosi a seguito della partenza dal paese estero, pensionamento o decesso. L'assunzione sostitutiva è ugualmente soggetto al permesso. I cittadini di Stati terzi o i loro datori di lavoro non usufruiscono dei diritti di assunzione sostitutiva.

Nell'ambito della procedura ordinaria, alle **persone senza attività lucrativa** è possibile rilasciare un permesso di soggiorno per un massimo di 5 anni (con possibilità di proroga) alle seguenti condizioni:

- a) cittadinanza SEE o svizzera;
- b) dimostrazione di mezzi finanziari sufficienti da non dovere ricorrere all'assistenza sociale; e
- c) dimostrazione della stipula di un'assicurazione malattia prescritta dalla legge che copra tutti i rischi nel Liechtenstein.

La dimostrazione dei mezzi finanziari sufficienti può essere verificata dopo due anni dall'Ufficio stranieri e passaporti.

Per gli **studenti** vigono disposizioni particolari. Inoltre, il Governo può concedere un permesso di soggiorno a persone senza attività lucrativa per **motivi umanitari** e **motivi speciali** ritenuti estremamente importanti per il Liechtenstein.

6. Procedura di sorteggio

Per soddisfare i succitati obblighi SEE, il legislatore del Liechtenstein ha pro-

mulgato nel 2000 la **Legge sulle procedure di rilascio di permessi di soggiorno** (ABVG, LGBl. 2000/98) che, oltre alla procedura conforme al PVO, prevede anche la **metà della quota di permessi di soggiorno per cittadini SEE** concessa mediante procedura di sorteggio, ovvero secondo il principio casuale simile alla procedura di sorteggio della Green Card negli Stati Uniti d'America.

La procedura di sorteggio e la formazione di gruppi in base a persone con attività lucrativa e senza attività lucrativa garantiscono la parità di trattamento a tutti i candidati. Il Governo può ridefinire le quote per ogni sorteggio in base al criterio di calcolo summenzionato in conformità con la decisione 191/1999 del Comitato SEE. Tuttavia, da alcuni anni vengono sorteggiati, ogni anno in due date, 36 permessi di soggiorno per i cittadini SEE. I cittadini della Svizzera e di Stati terzi non possono usufruire della procedura di sorteggio.

La partecipazione al sorteggio finale è soggetto a **condizioni**. Tutti i partecipanti al sorteggio finale devono dimostrare di

a) essere cittadini di uno Stato membro SEE e di non disporre ancora di un di-

ritto di soggiorno permanente nel Liechtenstein;

b) disporre di un reddito ed un patrimonio sufficiente per il proprio sostentamento e quello della propria famiglia;

c) poter garantire la messa a disposizione di un alloggio adeguato.

Inoltre, i candidati che intendono svolgere un'attività dipendente (**lavoratori dipendenti**) devono dimostrare di avere un posto di lavoro nel Liechtenstein o una garanzia scritta valida per un posto di lavoro. I partecipanti al sorteggio che intendono svolgere un'attività indipendente (**lavoratori autonomi**) devono dimostrare di essere professionalmente autonomi nell'ambito di un'attività commerciale permanente transfrontaliera già autorizzata o di soddisfare i presupposti professionali ed economici per l'attività indipendente connessa all'acquisizione del domicilio. Infine, i partecipanti al sorteggio che non intendono lavorare nel Liechtenstein (la cosiddetta **acquisizione di domicilio senza attività lucrativa**), devono dimostrare di avere raggiunto l'età pensionabile o di essere finanziariamente indipendenti e di non dedicarsi ad un'attività lucrativa permanente nel Liechtenstein o all'estero e avere stipulato le necessarie assicurazioni per la copertura di tutti i rischi.

Tra i motivi imperativi che determinano l'**esclusione dal sorteggio finale** figurano, ai sensi dell'art. 10 ABVG, false dichiarazioni e la probabile dipendenza dall'assistenza pubblica, precedenti violazioni delle normative sugli stranieri vigenti nel Liechtenstein, ostacoli all'entrata ancora esistenti e validi (espulsioni dal Principato del Liechtenstein, divieto di entrata), motivi di salute gravi ai sensi del diritto SEE (direttiva 64/221 del 25 febbraio 1964), un passato criminale o la minaccia alla sicurezza interna o all'ordine pubblico. Al contrario è assolutamente consentito partecipare più volte alla procedura di sorteggio. La quota complessiva di 36 permessi di soggiorno messi a disposizione ogni anno per i cittadini SEE viene sorteggiata in **due sorteggi finali in primavera e nell'autunno** di ogni anno; ad ogni sorteggio finale vengono concessi rispettivamente 18 permessi di soggiorno. I termini di iscrizione per la partecipazione vanno rispettivamente dal 1° al 28 febbraio e dal 1° al 31 di agosto di ogni anno. Prima dei **due sorteggi finali** si tengono due sorteggi preliminari durante i quali vengono sorteggiate, in entrambe le occasioni, rispettivamente 36 persone dall'intero gruppo di candidati; queste persone avranno il 50% di opportunità di ottene-

Anno	Numero di partecipanti ai 2 sorteggi per "persone con attività lucrativa" (sorteggio 1/2)	Numero di partecipanti ai 2 sorteggi per "persone senza attività lucrativa" (sorteggio 1/2)	Permessi di soggiorno concessi a "persone con attività lucrativa" (sorteggio 1/2)	Permessi di soggiorno concessi a "persone senza attività lucrativa" (sorteggio 1/2)	Totale di permessi di soggiorno concessi nella procedura di sorteggio
2003	268/199	17/14	17/15	5/6	43
2004	239/262	8/16	16/16	3/6	41
2005	211/225	12/4	15/16	5/2	38
2006	269/286	12/14	15/16	7/1	39
2007	302/313	17/16	18/14	7/5	44

re per sorteggio uno dei 18 permessi di soggiorno nei due sorteggi finali. Attualmente, la quota di partecipazione ammonta a 80 franchi svizzeri per il sorteggio preliminare e altri 200 franchi svizzeri per la partecipazione al sorteggio finale.

All'interno delle suddette quote di 18 permessi viene effettuata un'ulteriore distinzione: vengono sorteggiati rispettivamente 14 permessi per persone con attività lucrativa, 4 permessi per titolari di rendite o altre persone senza attività lucrativa. Di conseguenza, in teoria un **totale di 28 cittadini SEE con attività lucrativa** e 8 senza attività lucrativa possono ricevere **ogni anno** un permesso di soggiorno tramite sorteggio. Chi ha ricevuto un permesso di soggiorno mediante sorteggio, al termine del sorteggio finale deve comunicare all'Ufficio stranieri e passaporti, entro cinque mesi, il **termine di entrata** definitivo; in caso contrario, viene presupposta la rinuncia all'acquisizione di domicilio.

Negli anni in cui le **quote non vengono sfruttate** poiché le persone sorteggiate rinunciano all'acquisizione effettiva del domicilio (il che accade relativamente spesso), è possibile che vengano effettuate meno assegnazioni, ma vengono poi compensate l'anno successivo attraverso un'assegnazione superiore alla quota fissata (cfr. tabella).

Per valutare le **opportunità di essere sorteggiati** è stata riportata a pagina 5 una statistica elaborata in base ai comunicati stampa dell'Ufficio stranieri e passaporti:

La tabella indica che, per es., nel 2007 su 33 candidati e partecipanti alla pro-

cedura di sorteggio per **persone senza attività lucrativa**, 12 hanno ottenuto un permesso di soggiorno, il che equivale ad un'**opportunità di successo del 36%!** Per le **persone con attività lucrativa**, su un totale di 615 candidati e partecipanti alla procedura di sorteggio, 32 hanno ricevuto il permesso di soggiorno, ovvero un'**opportunità di successo del 5%.**

In quest'occasione va ricordato che il Governo, oltre a questi permessi di soggiorno per cittadini SEE concessi per sorteggio, ha rilasciato un numero di permessi altrettanto elevato per cittadini SEE secondo la procedura ordinaria.

7. Ricongiungimento familiare

Attraverso il ricongiungimento familiare, il numero di permessi di soggiorno concessi nel Liechtenstein può aumentare sensibilmente, in quanto il diritto del Liechtenstein ha un atteggiamento piuttosto accondiscendente verso il ricongiungimento.

Sono considerati **familiari** di cittadini SEE e svizzeri:

- a) il coniuge ed i parenti in linea discendente, che non abbiano ancora compiuto 21 anni di età o per i quali sia dimostrato il versamento degli alimenti;
- b) i propri parenti ed i parenti del coniuge in linea ascendente, per i quali sia dimostrato il versamento degli alimenti da parte del cittadino SEE o svizzero.

Ai sensi del PVO sono considerati familiari di cittadini di Stati terzi solo il coniuge ed i figli celibi /nubili in comune con età inferiore a 18 anni.

Se in possesso di uno dei vari permessi con possibilità di acquisizione del domicilio, i **cittadini SEE e svizzeri** hanno il diritto di farsi raggiungere nel Liechtenstein dai propri familiari in qualsiasi momento. Prima del rilascio di un permesso ad un familiare, il richiedente o i familiari immigranti di cittadini SEE o svizzeri devono presentare la seguente **documentazione**:

- a) copia del documento di identità valido, con il quale si è entrati nel Liechtenstein (passaporto o carta di identità);
- b) un certificato rilasciato dall'autorità competente del loro paese di origine o dell'ultimo domicilio, che confermi il rapporto di parentela;
- c) dimostrazione di un alloggio adeguato;
- d) dimostrazione del diritto di potestà su figli avuti da matrimoni o partner precedenti;
- e) dimostrazione del versamento degli alimenti. In caso di soggiorno senza attività lucrativa, è necessario fornire la prova degli alimenti anche per i parenti in linea discendente con età inferiore a 21 anni;
- f) originale dell'atto d'origine per i cittadini svizzeri.

Inoltre, i cittadini SEE e svizzeri (a differenza dei cittadini di Stati terzi) possono farsi raggiungere nel Liechtenstein dai propri **partner** se è accertato che:

- a) sussiste una relazione vissuta e intatta di almeno cinque anni;
- b) entrambi i partner sono celibi/nubili, divorziati o vedovi e hanno più di 30 anni;
- c) il partner già residente nel Liechtenstein vi risiede da un periodo complessivo di almeno 15 anni;

- d) entrambi i partner non sono registrati né nel casellario giudiziale né nel registro dei pignoramenti;
- e) dispongono di mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento, in modo tale da non dovere ricorrere all'assistenza sociale (garanzia di una banca con sede nel Liechtenstein) e
- f) dispongono di un alloggio adeguato.

I cittadini di Stati terzi con permesso di soggiorno o di stabilimento hanno diritto al ricongiungimento familiare se dispongono di un permesso di soggiorno con attività lucrativa o un permesso di soggiorno da almeno 4 anni. Inoltre, il cittadino dello Stato terzo deve dimostrare di

- a) avere un rapporto lavorativo consolidato, permanente e che assicuri l'esistenza personale e dei propri familiari (contratto di lavoro) o disporre di mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento personale e quello dei propri familiari, in modo tale da non dovere ricorrere all'assistenza sociale (garanzia di una banca con sede nel Liechtenstein) e
- b) disporre di un alloggio adeguato.

Gli studenti possono farsi raggiungere solo dai propri coniugi e dai figli, per i quali è dimostrato il versamento degli alimenti.

8. Imposta sul patrimonio e sul reddito per le persone residenti nel Liechtenstein

Chi intende richiedere un permesso di soggiorno secondo una delle procedure summenzionate, prima o poi dovrà occuparsi delle implicazioni fiscali della sua residenza programmata o già acquisita. Il Liechtenstein applica alle persone fisiche l'imposta sul patrimonio,

l'imposta sul reddito e, in casi specifici, l'imposta sulle rendite (cfr. sotto). Occorre distinguere fra persone con e senza attività lucrativa regolarmente tassate e le persone tassate secondo la cosiddetta imposta sulle rendite. Inoltre, nel Liechtenstein vengono applicate imposte sulle successioni, imposte sulle donazioni e sui redditi di base. L'imposta sul valore aggiunto è identica a quella applicata in Svizzera.

Nel Liechtenstein, le persone fisiche sono soggette all'imposizione diretta nel sistema della cosiddetta tassazione annua postnumerando, che applica il principio dell'imposizione delle famiglie e, di conseguenza, i beni e gli acquisti dei coniugi vengono cumulati a fini fiscali. Al contrario, lo sgravio avviene attraverso la deduzione per coniugi.

Una particolarità degna di nota del sistema fiscale del Liechtenstein consiste nel fatto che per tutte le persone con attività lucrativa dipendente residenti nel Liechtenstein il datore di lavoro è tenuto a trattenere una percentuale del salario (fra il 4% ed il 14%) e versarlo all'amministrazione fiscale. Questa ritenuta d'acconto sul salario matura interessi (attualmente pari allo 0,5%) e viene aggiunta all'ammontare d'imposta di volta in volta dovuto.

Le unità fiscali legali nel Liechtenstein ammontano all'1‰ di tutti i beni mobili e immobili per l'imposta sul patrimonio e del 2% degli acquisti imponibili per l'imposta sul reddito. Il Parlamento del Liechtenstein (Landtag) definisce ogni anno l'aliquota fiscale come percentuale dell'unità fiscale legale. Per il 2008 è stata stabilita l'aliquota dello 0,54% dell'unità legale, ovvero lo

0,54% per l'imposta sul patrimonio e l'1,08% per l'imposta sul reddito.

Sulla base dell'ammontare dell'imposta così conteggiato, viene infine calcolata la progressione, che oscilla fra lo 0% e il 425% e vengono computate le deduzioni autorizzate (per es., la deduzione per coniugi).

Sull'imposta nazionale totale così conteggiata, i rispettivi comuni di residenza calcolano un'addizionale compresa fra 150% ed il 250%. Al momento, l'addizionale d'imposta comunale è compresa fra il 150% ed il 200%. Il risultato ottenuto corrisponde all'imposta complessiva dovuta.

Con un'aliquota del 54% dell'unità legale e un'addizionale d'imposta comunale del 200%, l'imposizione fiscale effettiva varia in base al reddito e al patrimonio fra un minimo del 3,24% e un massimo del 17,01% del reddito imponibile e fra un minimo dell'1,62‰ e un massimo dell'8,51‰ del patrimonio imponibile.

9. Imposta sulle rendite

Per le persone fisiche residenti nel Liechtenstein senza attività lucrativa, che vivono dei proventi di un patrimonio estero o di un reddito percepito dall'estero, l'imposta sulle rendite consente di assoggettarsi ad un'imposizione forfetaria. Tuttavia, la legge non consente l'imposizione sulle rendite delle persone già residenti nel Liechtenstein, che intendono sottrarsi all'imposizione regolare.

L'ammontare dell'imposizione si basa sul tenore di vita della persona tassata. Come base imponibile si applica almeno il quintuplo della locazione

dell'alloggio o del valore locativo dell'immobile occupato. La base imponibile considerata deve essere concordata singolarmente con l'amministrazione fiscale del Liechtenstein. Questa spesa viene tassata con un'aliquota del 15%.

Come regola generale, se si considera l'aliquota massima regolare dell'imposta applicata al patrimonio è facile immaginare che, avendo un patrimonio superiore a 30 milioni di franchi svizzeri, risulti più conveniente un'imposizione delle rendite rispetto ad un'imposizione regolare. Tuttavia, nel contesto internazionale, le due varianti dovrebbero essere considerate molto interessanti.

10. Acquisti immobiliari da parte di cittadini stranieri

Data la scarsità delle risorse già citate e per impedire l'impennata dei prezzi sul mercato fondiario e immobiliare, la legge ha limitato gli acquisti immobiliari da parte degli stranieri. Anche gli abitanti del Liechtenstein sono soggetti a restrizioni per quanto concerne l'acquisto di immobili. La legge sui trasferimenti di beni immobiliari che recepisce tale requisito intende "... garantire una distribuzione della proprietà immobiliare possibilmente ampia, socialmente sostenibile e commisurata alle dimensioni del paese". La legge sui trasferimenti di beni immobiliari impedisce con relativa efficacia l'accumulazione speculativa di beni immobili.

I terreni (e gli immobili) possono essere acquistati solo previo **nulla osta delle autorità competenti in materia di operazioni immobiliari** (Commissione comunale per le operazioni immobiliari). A tal fine deve essere dimostrato un co-



siddetto "interesse legittimo" (per es., un'esigenza abitativa effettiva), sempre che il richiedente sia in possesso della cittadinanza del Liechtenstein. Con l'adesione del Liechtenstein allo SEE, anche su questo tema è stato necessario un allentamento della normativa. Ultimamente, i **cittadini SEE** sono equiparati ai cittadini del Liechtenstein e possono ugualmente acquistare un bene immobile dopo un soggiorno di almeno un anno, sempre che dimostrino un interesse legittimo. I **cittadini svizzeri** possono acquistare un bene immobile nel Liechtenstein già in caso di garantito ottenimento di permesso di soggiorno e di interesse legittimo. In queste circostanze è comunque necessario presentare il permesso di soggiorno ad avvenuto rilascio dello stesso. I **cittadini svizzeri** possono acquistare una proprietà immobiliare nel Liechtenstein senza ulteriori documenti in caso dispongano già di un permesso di soggiorno e abbiano provveduto ad una dimostrazione valida di interesse legittimo. Infine, i **cittadini di Stati terzi** devono documentare una permanenza di

almeno 10 anni per potere acquistare un immobile previa dimostrazione valida di un interesse legittimo.

11. Prospettive: La nuova legge sugli stranieri

In Svizzera, dal 1° gennaio 2008 è entrata in vigore una nuova legge sugli stranieri, che ha offerto al Liechtenstein l'opportunità di programmare una nuova legge analoga che sostituirà la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) valida finora anche nel Liechtenstein in virtù dell'accordo con la Svizzera del 1963 concernente la polizia degli stranieri. Nel novembre 2007, il progetto di questa legge sugli stranieri è stato posto in consultazione dal Governo del Liechtenstein fino a metà febbraio 2008 e sarà discusso presumibilmente dal Landtag, il Parlamento del Liechtenstein, entro il 2008.

La nuova legge intende sostituire le disposizioni precedentemente illustrate per i cittadini di Stati terzi, finora disciplinate dal PVO e dalla LDDS, e regolarle nell'ambito di una legge specifica. Di

conseguenza, la legge sugli stranieri varrà **solo per i cittadini di Stati terzi**, mentre per i cittadini SEE continueranno ad essere applicate le disposizioni del PVO che recepiscono l'accordo SEE e per i cittadini svizzeri le disposizioni del PVO sulla base della Convenzione di Vaduz.

I **principi fondamentali** della nuova proposta di legge sugli stranieri, che si ispira ampiamente al progetto di legge svizzero, sono costituiti dal motto **"Esigere e promuovere"**. Esigere significa pretendere le conoscenze di base della lingua tedesca e l'integrazione nella società del Liechtenstein. Promuovere significa che lo Stato offre l'assistenza necessaria affinché gli stranieri soddisfino tali condizioni. Con la nuova legge sugli stranieri, il Liechtenstein, data l'esiguità territoriale, resta fedele al principio dell'immigrazione limitata e al rispetto di presupposti di immigrazione elevati. Per gli stranieri provenienti da paesi di lingua straniera, **l'apprendimento della lingua tedesca** è alla base dell'integrazione. In futuro, tutti gli immigrati, ad eccezione degli Svizzeri e dei cittadini SEE, saranno tenuti a stipulare un **contratto di integrazione**. Con questo contratto, i cittadini di Stati terzi si impegnano a

confrontarsi con le peculiarità del Liechtenstein, in particolare ad imparare a leggere e scrivere la lingua tedesca. Il livello linguistico richiesto, che fin da oggi è possibile conseguire con un supporto finanziario dello Stato, si basa sul Portfolio europeo delle lingue. Inoltre, la nuova legge sugli stranieri pone particolare attenzione alla lotta contro gli abusi. La legge consentirà di migliorare la **lotta contro le elusioni** e gli abusi del diritto degli stranieri; in particolare sono previste misure incisive contro i matrimoni apparenti e forzati nell'ambito del ricongiungimento familiare.

12. Letteratura di approfondimento

- Frick, Roger / Zwiefelhofer, Thomas; Unternehmensführung im Gewerbe und Dienstleistungsbetrieb im Fürstentum Liechtenstein, Kapitel 31: Freier Kapital-, Dienstleistungs- und Personenverkehr, Vaduz 2008 (edizione propria ATU)
- Wanger, Ralph; Das liechtensteinische Landesbürgerrecht, Diss. Zürich, Vaduz 1997 (edizione propria autore)
- Simon, Silvia; Determinanten der personellen Ressourcenknappheit, Entwicklungen im Fürstentum Liechtenstein, Liechtenstein Institut, contributi 38/2007, BERN 2007

Link utili

- www.liechtenstein.li
(Sito ufficiale del Principato del Liechtenstein)
- www.llv.li/llv-apa-home.htm
(Sito dell'Ufficio stranieri e passaporti del Liechtenstein)
- www.avw.llv.li
(Sito dell'Ufficio dell'economia pubblica del Liechtenstein)
- www.gesetze.li
(Raccolta ufficiale on-line di tutte le leggi del Liechtenstein)

Per ulteriori informazioni, l'autore dell'articolo, Dr. Thomas Zwiefelhofer, è a vostra disposizione presso l'Allgemeines Treuunternehmen.

LA FRANCIA E “L’IMPOSTA SANZIONATORIA” DEL 3% SUGLI IMMOBILI FRANCESI DETENUTI DA SOCIETÀ ESTERE

Da anni, le società del Liechtenstein che detengono, direttamente o indirettamente, immobili in Francia sono tenute a pagare un'imposta del 3% ai sensi dell'art. 990, da D a G, del "Code Général des Impôts". L'imposta del 3% non deve essere pagata se

- a) la sede legale della società è situata in un paese che prevede una clausola di assistenza amministrativa nell'ambito della convenzione in materia di doppia imposizione con la Francia (come per esempio l'Irlanda, la Spagna e l'Olanda). In tal caso, entro il 15 maggio di ogni anno l'azienda deve comunicare l'azionista all'amministrazione francese, con la dichiarazione n. 2746, indicando l'indirizzo di residenza ed un elenco degli immobili posseduti dalla società in Francia;
- b) la sede legale della società è situata in un paese che applica una clausola di non discriminazione nell'ambito

della convenzione in materia di doppia imposizione con la Francia (per esempio la Tailandia, la Spagna e l'Olanda). In tal caso, entro due mesi dall'acquisto dell'immobile, l'azienda deve garantire alle autorità francesi, con la dichiarazione n. 2746, di fornire loro qualsiasi informazione relativa all'immobile ed ai beneficiari finali;

- c) Esistono altri due casi che non vengono affrontati in questa sede.

Dal momento che il Liechtenstein non soddisfa tali condizioni, ogni anno deve essere calcolato di propria iniziativa il 3% del valore commerciale dell'immobile sul modulo 2746 e deve essere versata l'imposta.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE) ha avuto l'opportunità di emanare una sentenza sulla base di una holding lussemburghese 1929, per giudicare se questo effetto giuridico

globale violi il diritto della libera circolazione dei capitali. Il Liechtenstein, in quanto paese membro dello SEE (Spazio Economico Europeo), si appella ugualmente a questa libertà.

La CGCE ha stabilito con sentenza dell'11.10.2007 (C-451/05 – Quarta sezione) che tale disposizione generale viola la libertà di circolazione dei capitali. Essa ha stabilito che per combattere l'evasione e la frode fiscale la Francia avrebbe conseguito lo stesso obiettivo con obblighi meno stringenti, chiedendo a tali società di dimostrare che il loro fine non è la frode fiscale. In assenza di una cooperazione diretta fra le amministrazioni fiscali, l'azienda deve avere l'opportunità di esprimere la propria posizione all'autorità fiscale francese.

Questa è sicuramente una sentenza interessante per il Liechtenstein. Per esempio, la collaborazione potrebbe

essere impostata in modo che sul modulo 2746 venga comunicata la persona fisica che in definitiva gestisce economicamente la struttura e/o utilizza prevalentemente l'immobile. In realtà, ciò risponde a una complessa richiesta di informazioni sugli immobili che dovrebbe consentire di ottemperare agli obblighi.

È auspicabile che la CGCE possa emettere a breve una sentenza anche a favore della Spagna, poiché i nuovi re-

quisiti normativi in vigore in Spagna dal 1° gennaio 2007 ostacolano complessivamente, sotto il profilo economico, il possesso di immobili spagnoli da parte delle società del Liechtenstein, le quali vengono fortemente penalizzate rispetto ad altri contribuenti.

Per ulteriori informazioni, l'autore dell'articolo, Roger Frick, è a vostra disposizione presso l'Allgemeines Treuunternehmen.

Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5	Telefono +(423) 237 34 34
P.O. Box 83	Telefax +(423) 237 34 60
FL-9490 Vaduz	E-Mail info@atu.li
Principato del Liechtenstein	Internet www.atu.li

Il presente documento è pubblicato anche in lingua inglese, francese e tedesca.

Il Bulletin ATU è una pubblicazione sporadica dell'Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto assolve soltanto scopi genericamente informativi e non sostituisce la consulenza giuridica.